

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 12 maggio 2010, n. 3877

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009

[1] Art. 1

1. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, venga richiesto il subentro dello Stato nel debito residuo derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobile adibito ad abitazione principale distrutto ed il prezzo di cessione dell'immobile stabilito dall'Agenzia del territorio risulti superiore al finanziamento residuo, la relativa eccedenza sarà versata al soggetto debitore non moroso che ha richiesto il subentro dello Stato nel finanziamento preesistente, a titolo di corrispettivo della cessione dell'immobile.

[2] Art. 2

1. In ragione delle particolari problematiche connesse con l'esigenza di evitare ogni soluzione di continuità nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione e di ricostruzione degli immobili colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 in cui è impegnata la provincia dell'Aquila, la stessa è autorizzata, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 151, comma 7 e 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 2009, a differire, al 30 giugno 2010, la deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione relativo all'anno 2009. La provincia dell'Aquila può procedere al riequilibrio dell'eventuale disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2009 con la procedura di cui all'art. 193 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

[3] Art. 3

1. All'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3832 del 22 dicembre 2009, le parole: «euro 8.410,06» sono sostituite dalle seguenti: «euro 11.160,16».

[4] Art. 4

1. In ragione della prosecuzione delle attività di ricostruzione nei territori di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i contratti di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009 possono essere prorogati, comunque non oltre il 31 dicembre 2010, nel limite delle risorse destinate per l'anno 2010 all'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta da parte del Genio militare e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

[5] Art. 5

1. Il Ministero della difesa è autorizzato a prorogare fino al 30 giugno 2010 l'impiego di personale già destinato, ai sensi dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3857 del 10 marzo 2010, nel limite di 350 unità, alla vigilanza ed alla protezione degli insediamenti ubicati nei territori dei comuni di cui all'art. 1 della medesima ordinanza n. 3754 del 2009.

2. Nel costo degli interventi di cui al comma 1, stimato in euro 2.109.492, sono comprese le spese di funzionamento dei mezzi, per l'utilizzo dei materiali impiegati e per le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese in deroga alla vigente normativa, nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

[6] Art. 6

1. Al fine di assicurare il contenimento della spesa a carico del Fondo per la protezione civile, in

deroga all'art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'art. 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i compensi da attribuire, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le attività di responsabile unico del procedimento, di redazione dei progetti, di direzione dei lavori, di collaudo, di coordinamento della sicurezza, di collaborazione con tali figure e per le attività espletate a supporto delle attività predette dal personale dell'Ufficio amministrazione e bilancio del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'art. 6 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2009, n. 3771, relativamente agli interventi alloggiativi ed infrastrutturali conseguenti agli eventi sismici del 6 aprile 2009 sono determinati in via forfettaria, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, in misura ridotta entro il limite complessivo dello 0,5 per cento dell'importo totale dei lavori, stabilito dall'art. 61, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, intendendosi conseguentemente abrogati l'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3817 del 16 ottobre 2009 e l'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3843 del 19 gennaio 2010.

[7] Art. 7

1. Al fine di una più corretta risoluzione delle problematiche tecnico-scientifiche relative alla ricostruzione, in particolare dei centri storici, la struttura tecnica di missione si avvale del supporto tecnico-scientifico del Consorzio interuniversitario ReLUIS. Tale attività è ricompresa nell'ambito delle convenzioni già sottoscritte e delle disponibilità massime allo scopo già finalizzate.

[8] Art. 8

1. Con riferimento alle determinazioni dei competenti enti locali per assicurare nella fase dell'emergenza la migliore sistemazione alloggiativa alla popolazione rimasta priva di abitazione a causa del sisma del 6 aprile 2009 mediante la consegna di moduli abitativi provvisori (MAP), l'uso dei citati moduli continua ad essere autorizzato anche nelle more del completamento delle ordinarie procedure per il rilascio del certificato di collaudo e di agibilità, nel rispetto sostanziale dei requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari anche in deroga al decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975.

[9] Art. 9

1. Dopo il comma 1 dell'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009 è aggiunto il seguente comma:

«2. Il rimborso di cui al comma 1 è riconosciuto anche ai soggetti debitamente autorizzati impiegati nelle operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dagli eventi sismici, i cui beni siano stati distrutti o danneggiati per situazioni riconducibili all'avvenuto impiego nelle aree interessate dagli eventi sismici, tenuto conto degli eventuali concorrenti indennizzi assicurativi».

[10] Art. 10

1. In ragione delle rappresentate difficoltà tecnico-operative connesse all'espletamento delle complesse e numerose attività affidate all'Agenzia del territorio dalla normativa emergenziale adottata per fronteggiare gli eventi sismici del 6 aprile 2009, ed al fine di assicurare il completamento delle attività finalizzate al riconoscimento dell'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione in relazione alle numerose aree interessate dal progetto C.A.S.E. e dai progetti M.A.P., M.U.S.P. e M.E.P., nonché in relazione agli interventi finalizzati a risolvere le accresciute esigenze di operatività dell'aeroporto dei parchi in località Preturo (L'Aquila) di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3766 dell'8 maggio 2009, il termine di sei mesi previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, già prorogato ai sensi dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2010, in deroga a quanto disposto dal citato art. 2, comma 6, del decreto-legge 39 del 2009.

[11] Art. 11

1. Gli enti locali di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e la provincia dell'Aquila, sono autorizzati a ripianare il disavanzo di amministrazione 2009 in deroga a quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dall'anno 2013 ed entro il biennio successivo.

2. Agli enti locali di cui al primo comma, che non hanno rispettato il patto di stabilità interno 2009, non si applicano le sanzioni previste dagli articoli 61, comma 10, e 77-bis, commi 20 e 21, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Provvedimento pubblicato nella G.U. 21 maggio 2010, n. 117.